REGOLAMENTO (CEE) N. 2633/70 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1970

che ammette il butteroil nella lista dei prodotti trasformati ai quali si applica il regime particolare del pagamento delle restituzioni istituito mediante regolamento (CEE) n. 441/69

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti a un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale o sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1905/69 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che l'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 441/69 indica i prodotti trasformati o le merci ottenute dalla trasformazione o dall'impiego di prodotti di base ai quali si applica il regime particolare del pagamento della restituzione istituito mediante detto regolamento ; che l'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del suddetto regolamento dà alla Commissione la possibilità di riesaminare e, eventualmente, di modificare tale elenco, tenuto conto dei criteri fissati nel paragrafo 2 del medesimo articolo ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2436/70 del Consiglio, del 30 novembre 1970, che abroga il regolamento (CEE) n. 162/69 relativo al traffico di perfezionamento attivo di alcuni prodotti lattiero-caseari (5), ristabilisce il ricorso al regime di perfezionamento attivo per il burro ed i prodotti lattiero-caseari utilizzabili per la fabbricazione del burro ;

considerando che, prima dell'esclusione del ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per i prodotti sopra citati, le riesportazioni di burro sotto forma di butteroil in seguito a operazioni di perfezionamento attivo erano effettuate durante parecchi anni consecutivi, in una proporzione superiore al 10 % in confronto alle esportazioni totali di butteroil fuori del territorio della Comunità ; che, per ragioni di finanziamento, il burro comunitario rischia di essere sfavorito, come prodotto di base per il butteroil esportato fuori della Comunità, in confronto al burro acquisto sul mercato mondiale e trasformato in butteroil sotto il regime di traffico di perfezionamento attivo ; che la situazione attuale del burro è caratterizzata, nella Comunità, da eccedenze ; che, per assicurare lo smaltimento equilibrato del prodotto di base comunitario, è opportuno applicare il regime particolare di cui sopra anche al butteroil e completare in conseguenza l'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 441/69 ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CEE) n. 441/69, la voce seguente viene inserita dopo la voce relativa alla posizione tariffaria 04.02 :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 04.03 B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 %

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 dicembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 3.
(4) GU n. L 247 del 1°. 10. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 5.